

COMUNE DI MODENA

Settore Istruzione e Sport

Ufficio Sport e Giovani

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SKATE PARK DI PROPRIETÀ
COMUNALE**

Il presente Capitolato, parte integrante e sostanziale dell'Avviso pubblico, stabilisce le condizioni della concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo Skate Park di proprietà del Comune di Modena, nel seguito denominato anche "Comune" o "Amministrazione Comunale" o "Concedente". Il soggetto assegnatario della concessione è nel seguito denominato anche "affidatario" o "gestore" o "Concessionario". Le disposizioni del presente Capitolato saranno recepite nella convenzione di gestione e uso da stipularsi con il soggetto assegnatario.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Modena concede al Concessionario l'uso e la gestione, nei termini più espressamente precisati nel presente Capitolato, dell'impianto sportivo ad uso skate park posto in Modena, viale Leonardo da Vinci n. 351, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova.

L'impianto sportivo è identificato catastalmente come segue: Catasto Fabbricati del Comune di Modena, Foglio 121, Particella 661, categoria D/6, con superficie totale lorda di mq 6.751, realizzato nell'ambito del PNRR Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente M5C2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Sub-investimento M5C2.3 «Sport e inclusione sociale», Investimento 3.1 – Cluster 1 (CUP D95B22000110006).

L'impianto comprende le seguenti aree funzionali:

- a) Bowl Principale;
- b) Bowl Propedeutica;
- c) Area Street/Aggregativa;
- d) Pista di Pump Track;
- e) Jump Line.

L'impianto comprende altresì un Blocco Servizi, per una superficie coperta di mq 58, oltre a portico di mq 56, articolato in: un locale di ingresso ad uso punto di primo soccorso, dotato di lavabo; un locale tecnico; un blocco di servizi igienici, con servizio riservato agli uomini e servizio riservato alle donne e alle persone con disabilità; un locale ripostiglio. Il locale tecnico e il locale ripostiglio sono ad uso esclusivo del gestore e non sono accessibili all'utenza.

Il tutto evidenziato nelle planimetrie catastali dell'impianto (Allegato B).

L'impianto è dotato di n. 3 telecamere di videosorveglianza, installate sugli angoli del Blocco Servizi e collegate a sistema di videoregistrazione (DVR), con conservazione delle registrazioni per un periodo di 48 ore.

L'impianto di videosorveglianza non è integrato nel sistema di videosorveglianza comunale. L'impianto non è dotato di sistema di allarme.

L'impianto è dotato di 5 quadri elettrici mobili per eventi.

La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate, siano esse feriali, festive o prefestive, e così per tutta la durata della concessione.

La gestione è altresì finalizzata a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive ivi praticabili, valorizzando altresì le potenzialità dell'impianto sportivo prioritariamente a favore della collettività del territorio di riferimento, nonché promuovendolo, date le specifiche caratteristiche, nel contesto provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, mantenendo al contempo una gestione ottimale dell'impianto in un'ottica di efficienza, economicità, congruo e pieno utilizzo.

Art. 2 – DURATA

La concessione decorre dalla data di consegna dell'impianto ed avrà la durata di anni 2 (due). La consegna dell'impianto avverrà a seguito del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

Stante la natura sperimentale del presente affidamento, la durata è determinata al fine di consentire la verifica dell'equilibrio gestionale e della domanda di mercato. Non è prevista proroga.

Art. 3 – CUSTODIA E DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

La consegna dell'impianto sarà preceduta dalla redazione e sottoscrizione di apposito "Verbale di Constatazione" dello stato della struttura. A tal fine il Comune di Modena e il gestore effettueranno un sopralluogo congiunto, al termine del quale si procederà alla consegna delle chiavi dei cancelli e del Blocco Servizi con sottoscrizione di apposito "Verbale di consegna dell'impianto". Nel Verbale di Constatazione sono altresì censiti gli impianti, le apparecchiature, gli arredi e le dotazioni presenti nell'impianto, ivi compresi i quadri elettrici mobili per eventi. Unitamente all'impianto saranno consegnate al gestore le schede di manutenzione previste dai Piani di manutenzione dell'impianto. A seguito della presa in consegna ogni responsabilità relativa alla corretta gestione dell'impianto graverà esclusivamente sul gestore.

Ogni sei mesi dall'inizio della concessione verrà verificato in contraddittorio lo stato generale delle opere e la funzionalità degli impianti, redigendo apposito "Verbale di constatazione".

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. Il Rappresentante legale dovrà essere provvisto di firma digitale avente valore legale.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto all'Amministrazione Comunale il nominativo del direttore della gestione, fornendo un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Nel caso di effrazioni e/o atti vandalici presso l'impianto sportivo, il gestore è tenuto a sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza fornendone copia al Comune.

In caso di effrazioni, atti vandalici, danneggiamenti o altri eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'impianto, il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Sport comunale, e comunque entro un termine utile a consentire l'acquisizione delle registrazioni prima della loro cancellazione automatica. La mancata o tardiva comunicazione costituisce inadempimento contrattuale.

La custodia è comunque volta a presidiare la struttura affinché siano prevenute e scongiurate situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza, la funzionalità e l'integrità della stessa, il suo corretto utilizzo e decoro, segnalando all'Ufficio Sport comunale atteggiamenti scorretti dell'utenza o eventuali danni anche causati dalla stessa.

Nei periodi di chiusura dell'impianto, come meglio indicati di seguito, il gestore dovrà organizzare almeno un sopralluogo al giorno, da effettuare in fasce orarie diversificate, per verificare eventuali utilizzi impropri dell'impianto e che non ci siano state effrazioni, anche attraverso la rete perimetrale.

Art. 4 – ASSISTENZA E ALLESTIMENTI, SORVEGLIANZA, PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione laddove presenti, ecc.) secondo il calendario di utilizzo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'apertura e la chiusura dell'impianto e l'attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguardano tutte le attività previste: la fruizione libera, la corsistica organizzata dal gestore o da altre società, gli eventi debitamente autorizzati, ogni altro utilizzo disposto dal Comune.

Il gestore dovrà mettere in campo ogni azione utile e necessaria per favorire l'ordinato svolgimento presso l'impianto sportivo delle previste attività.

Il gestore dovrà controllare gli accessi avendo cura di permettere l'ingresso alle sole persone autorizzate. A tal fine il gestore dovrà approntare un sistema per la registrazione degli accessi, con idoneo sistema elettronico di rilevamento accessi e/o tramite registro, anche al fine di

monitorare il numero di utenti e le modalità di fruizione (ingressi singoli, abbonamenti, corsi, gruppi scolastici) e poter fare valutazioni puntuali sulla fruizione dell'impianto. L'eventuale tipologia di sistema elettronico verrà concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il gestore provvede alla registrazione di tutti gli utenti e al rilascio, per gli utenti praticanti, di una tessera di accesso, anche giornaliera, cui è associata una copertura assicurativa per infortuni dell'utente, senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale. Per i partecipanti ai corsi la copertura assicurativa è garantita dall'organizzatore del corso ai sensi dell'art. 5. Spettatori e accompagnatori sono registrati come tali e non sono soggetti a tesseramento.

Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).

Il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, dell'intero impianto, compresi il locale primo soccorso, il locale ripostiglio, i servizi igienici, il locale tecnico e il portico esterno, provvedendo anche alla sanificazione dei servizi igienici.

Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo nonché la manutenzione del verde.

È altresì a carico del gestore la pulizia dei pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del Blocco Servizi, da eseguirsi almeno una volta all'anno, con rimozione di sedimenti, fogliame e depositi, secondo quanto previsto all'art. 10.

Le pulizie giornaliere dovranno essere svolte di norma al termine delle attività sportive, siano esse relative all'attività del gestore che degli utilizzatori terzi, nonché al termine degli eventi/competizioni, anche organizzati dal Comune.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e alle modalità previsti in materia di prevenzione dal contagio di virus e agenti patogeni.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare il servizio igienico di carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idroalcoliche disinfettanti per le mani.

Il gestore dovrà elaborare, ai sensi delle normative vigenti, un Piano di pulizie e sanificazione e le relative schede, e dovrà garantire le seguenti prestazioni minime di pulizia: pulizia e igienizzazione quotidiana in due turni dei servizi igienici; svuotamento giornaliero dei cestini portarifiuti e corretto conferimento del rifiuto con raccolta differenziata.

Lo spazzamento delle superfici pavimentate e dell'area skate dovrà essere eseguito almeno una volta al giorno, nei momenti di scarsa affluenza o prima e dopo la chiusura. Il gestore dovrà prestare particolare cura alla pulizia e al ripristino delle caditoie e delle canalette di drenaggio delle acque meteoriche.

Tutto il materiale di detergenza e sanificazione dovrà essere riposto nell'apposito locale deposito

del Blocco Servizi e rispondere ai CAM.

Per le necessarie informazioni e il controllo delle autorizzazioni all'utilizzo della struttura, la sorveglianza è da intendersi comprensiva di un presidio (guardiania) durante gli orari di apertura dell'impianto.

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore relazionerà all'Ufficio Sport comunale nel caso si verifichino casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'impianto è riservato alla pratica dello skateboard, del pattinaggio con pattini idonei e della BMX, in conformità al regolamento d'uso dell'impianto approvato dall'Amministrazione Comunale ed esposto presso la struttura. L'utilizzo delle singole aree (Bowl Principale, Bowl Propedeutica, Area Street, Pista di Pump Track e Jump Line) è consentito con le attrezzature, le protezioni, i limiti di età e le condizioni di accesso stabiliti dal regolamento d'uso. È vietato ogni utilizzo improprio o con attrezzature diverse da quelle consentite.

Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Modena stabilire il piano di utilizzo dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo per manifestazioni.

Il gestore dovrà assicurare l'apertura dell'impianto nei seguenti periodi, giorni e fasce orarie:

a) Periodo 14 settembre – 30 novembre

lunedì–venerdì: ore 15:30–19:30; la fascia mattutina è riservata ai gruppi classe delle scuole;
sabato e domenica: ore 10:00–13:00 e ore 15:30–19:30.

b) Periodo di chiusura invernale: dicembre – gennaio – febbraio.

c) Periodo 1 marzo – 7 giugno

lunedì–venerdì: ore 15:30–19:30; la fascia mattutina è riservata ai gruppi classe delle scuole (o a lezioni specifiche);

sabato e domenica: ore 10:00–13:00 e ore 15:30–19:30.

d) Periodo 8 giugno – 13 settembre

tutti i giorni: ore 9:30–12:30 e ore 15:00–22:00.

Il calendario annuo prevede complessivamente 273 giorni di apertura, per un totale di 1.732 ore di apertura al pubblico, oltre alle 100 ore riservate ai gruppi classe di cui al capoverso seguente.

Su richiesta delle scuole il gestore dovrà garantire 100 ore annue di apertura riservate all'accesso dei gruppi classe. In occasione degli accessi dei gruppi classe il gestore dovrà garantire tutti i servizi e gli obblighi previsti dal presente Capitolato. Su richiesta delle classi il gestore dovrà garantire la presenza di un istruttore. I gruppi classe dovranno essere accompagnati

obbligatoriamente da un insegnante.

Il Concessionario potrà proporre variazioni temporanee agli orari di apertura in relazione a esigenze organizzative straordinarie, mediante comunicazione da trasmettere almeno 48 ore prima della modifica; le variazioni potranno avere luogo solo dietro autorizzazione del Comune di Modena. Le variazioni non dovranno comportare una riduzione dell'orario settimanale complessivo superiore al 10% e in ogni caso le ore in eccesso o in difetto dovranno essere recuperate in altri periodi fino al raggiungimento del monte ore annuale.

Il Concessionario è tenuto a presentare semestralmente un rendiconto della gestione dal quale dovrà emergere un quadro articolato della tipologia di utenza e delle modalità di fruizione dell'impianto, nonché le entrate suddivise per tipologie di ingressi/tariffe.

Il Comune di Modena si riserva la facoltà, sulla base dell'andamento della gestione del primo anno, di rimodulare (a parità di monte ore totale annuale) periodi, giorni e fasce orarie di apertura.

Fermo restando il rispetto dell'apertura minima nei periodi, nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicati, il gestore ha facoltà, previa autorizzazione del Comune di Modena, di ampliare il numero dei giorni e delle ore di apertura dell'impianto, anche nel periodo di chiusura invernale ove le condizioni meteorologiche lo consentano, a proprio carico e senza maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale.

Il gestore potrà organizzare attività corsistica per un totale di 150 ore annue.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale assegnare un monte ore di 150 ore annue per attività corsistica organizzata da altre società. Durante queste attività il gestore è tenuto a garantire tutti i servizi e gli obblighi previsti dal presente Capitolato.

I corsi dovranno svolgersi occupando una Bowl per volta: durante il loro svolgimento la Bowl impegnata è destinata in via prioritaria all'attività corsistica, mentre le restanti aree dell'impianto restano riservate alla libera fruizione da parte degli utenti.

Per la pista di Pump Track non è consentito lo svolgimento simultaneo dell'attività corsistica e della fruizione libera: durante lo svolgimento dei corsi la pista è riservata in via esclusiva all'attività corsistica, con interdizione dell'accesso agli altri utenti a cura del gestore.

Tutta l'attività corsistica dovrà essere programmata con almeno 15 giorni di anticipo, in modo da comunicare chiaramente all'utenza i giorni e le fasce orarie di interdizione delle parti di impianto sottratte alla libera fruizione.

I corsi dovranno essere condotti da istruttori in possesso delle qualifiche tecniche previste dalla normativa vigente e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI/Sport e Salute S.p.A. e da altri Enti di promozione sportiva. Il gestore è tenuto a conservare e rendere disponibile, su richiesta del Comune, la documentazione attestante le qualifiche del personale istruttore.

Per le attività corsistiche, l'organizzatore dei corsi deve essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei partecipanti, con massimale adeguato alla tipologia e alla durata dell'attività. Il

gestore è tenuto a verificare la sussistenza di tale copertura prima dell'avvio di ciascun corso e a conservarne la documentazione.

L'attività di corsistica (propria del gestore o organizzata da altre società), l'accesso dei gruppi classe e gli eventi saranno in ogni caso soggetti ad apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport del Comune e i soggetti autorizzati dovranno utilizzare l'impianto nel rispetto degli orari stabiliti.

Il gestore è tenuto ad affiggere, comunicare e far rispettare il regolamento d'uso dell'impianto approvato dall'Amministrazione Comunale, da esporre comunque in maniera visibile. Il regolamento d'uso è esposto anche mediante i totem informativi installati nell'area.

Il gestore si obbliga ad uniformare le prestazioni oggetto della gestione alle regole, agli usi e agli orari allo scopo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica, garantendo una qualità dell'offerta al pubblico e un'immagine degli ambienti di esercizio (interni ed esterni) decorosa e non in contrasto con l'ambiente circostante.

Sono a carico del gestore gli interventi di ripristino conseguenti a graffiti, scritte, imbrattamenti e danneggiamenti delle strutture, delle superfici e delle dotazioni dell'impianto, da eseguirsi tempestivamente secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune e comunque entro il termine eventualmente assegnato dal Comune, fermi restando gli obblighi di denuncia e di comunicazione di cui all'art. 3.

Il gestore non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa i servizi gestionali e manutentivi, neppure in caso di controversia con il Comune, salvo casi di comprovata forza maggiore, dei quali si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione.

Su richiesta del gestore il Comune di Modena potrà autorizzare attività di vendita, noleggio e riparazione di attrezzatura correlata alla pratica delle discipline consentite, fermo restando l'acquisizione a cura e spese del gestore delle necessarie autorizzazioni.

Il Comune si riserva inoltre di autorizzare a soggetti diversi dal gestore, per ogni anno, quattro (4) eventi in forma gratuita e quattro (4) eventi con rimborso forfettario da parte dell'organizzatore al gestore, nei termini stabiliti dal tariffario comunale per l'utilizzo dell'impianto.

Il numero di giornate, anche festive, previste per ciascun evento di cui sopra impegnerà il gestore, di norma, per massimo due giorni consecutivi.

L'autorizzazione degli eventi deve essere richiesta per iscritto al Comune di Modena con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. La domanda dovrà contenere: denominazione e natura dell'evento; data, orario e durata prevista; numero atteso di partecipanti e spettatori; piano di sicurezza, ove richiesto dalla normativa; indicazione del soggetto organizzatore e del referente responsabile.

Il soggetto organizzatore è responsabile del ripristino delle condizioni originarie dell'impianto entro 24 ore dal termine dell'evento. In caso di eventi organizzati da soggetti terzi, il gestore è tenuto a garantire la vigilanza e la custodia dell'impianto per tutta la durata dell'evento, oltre alle

necessarie pulizie.

Il gestore potrà organizzare fino ad un massimo di 8 (otto) eventi all'anno.

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per il tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi, anche con carattere di urgenza, a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e i patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena. Sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento, anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

In ogni caso resta inteso che l'effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. Anche in questo caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e i patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Art. 6 – PRATICABILITÀ DELL'IMPIANTO

Il gestore ha l'obbligo di chiudere in tutto o in parte l'impianto in considerazione di condizioni atmosferiche avverse tali da non consentire l'utilizzo in sicurezza dell'impianto o qualora dall'utilizzo ne possa derivare un danno per le strutture.

In particolare, in conformità al regolamento d'uso dell'impianto, l'accesso alle aree sportive non è consentito in caso di superfici bagnate, ricoperte da neve o ghiaccio o in presenza di umidità elevata, nonché in assenza di adeguate condizioni di illuminazione naturale o artificiale. Al ricorrere di tali condizioni il gestore dispone la chiusura, totale o parziale, dell'impianto, anche senza preavviso, dandone comunicazione agli utenti mediante avviso esposto all'ingresso e, ove possibile, sui canali informativi del gestore. La riapertura è disposta dal gestore una volta accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le chiusure per condizioni atmosferiche avverse non danno diritto ad alcun indennizzo a favore del gestore, fermo restando che le ore non effettuate per tale causa non sono soggette a recupero.

Il gestore dispone altresì la chiusura immediata della linea o dell'area interessata, con transenna e cartello, al riscontro di difetti che superino le soglie di classe A stabilite dai Piani di manutenzione dell'impianto (per la pista di Pump Track e la Jump Line: fessure del manto oltre 5 mm o con lembi sfalsati oltre 3 mm, buche oltre 5 mm sulla linea di percorrenza, avvallamenti oltre 40 mm sotto staggia da 3 m, scalini bordo/terreno oltre 100 mm sul lato esterno di una curva, ristagni con erosione del rilevato, parti taglienti o instabili della segnaletica, parti in tensione accessibili, presenza di ghiaccio, neve, vetri o foglie bagnate diffuse), nonché in caso di lavori di manutenzione in corso. La riapertura è subordinata alla verifica dell'intervento di ripristino e alla relativa annotazione nel registro di manutenzione.

Art. 7 – CANONE – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE – TARIFFE

Il gestore corrisponderà all'Amministrazione Comunale, a titolo di canone d'uso annuale, la somma di € 3.500,00 + IVA, ovvero il maggior importo risultante dall'offerta presentata in sede di gara, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, già a partire dall'anno 2026 (pagamento del canone in via anticipata).

L'utilizzo dell'impianto, per l'attività sportiva propria del gestore, non è soggetto all'applicazione di alcuna tariffa.

Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando esclusivamente le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale al tempo vigenti e rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalle norme in materia.

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale periodicamente con apposito atto deliberativo e si intendono al lordo di IVA.

Il gestore è tenuto ad esporre le tariffe vigenti presso l'impianto in luogo facilmente consultabile dagli utenti.

Il contributo a sostegno della gestione è conforme a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cosiddetto terzo settore non profit, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste la modifica dell'art. 33 della Costituzione, avvenuta in forza della Legge costituzionale 26 settembre 2023 n. 1, con l'introduzione del nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme», e la cosiddetta «Riforma dello Sport» e nello specifico il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38; viste le sentenze della Corte di Cassazione Sez. 6-5 n. 40622 del 17/12/2021, RV 663663-01, e Corte di Cassazione Sez. 5 Ordinanza n. 26372 del 12/9/2023 e la Sentenza CGTP Modena n. 331/2025 del 21/7/2025; viste la Risposta ADE n. 95 del 2021, la Risposta ADE n. 373 del 2021 e l'Interpello n. 904-785/2024;

al fine di rispondere alle esigenze di promozione della pratica sportiva nei territori dell'Amministrazione Comunale – come indicati nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34/2025 del 26/5/2025 e della Giunta Comunale n. 283/2025 del 2/7/2025 – e di sostenere il progetto gestionale e la proposta di valorizzazione delle potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività e del territorio di riferimento, per ogni anno di gestione è previsto, a favore del gestore, un contributo di € 48.200,00 (al lordo di oneri fiscali e fuori campo IVA) che l'Amministrazione Comunale erogherà allo stesso in una o più tranches, non prima che siano trascorsi sei mesi di gestione continuativa dell'impianto, previa relazione sull'andamento inerente l'operato e l'attività condotta presso l'impianto assegnato.

Art. 8 – RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI

a) Carta etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna

Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 349/2023, ha aderito alla Carta etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna, approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 73 dell'8 marzo 2022. Pertanto il gestore è tenuto ad aderire e rispettare i principi contenuti in tale documento.

b) Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport

Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 282/2024, ha aderito alla Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, elaborata da Assist (Associazione Nazionale Atleti) in collaborazione con Soroptimist International d'Italia. Pertanto il gestore è tenuto ad aderire e rispettare i principi contenuti in tale documento.

c) Codice di comportamento e clausola anti pantouflage

1) Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento da parte del Rappresentante legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 679 dell'11/12/2024, entrambi visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale, liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>

2) Il gestore deve rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti".

d) Privacy e trattamento dati

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679), con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.

In osservanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il gestore verrà designato quale Responsabile "esterno" del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il

Titolare è il Comune di Modena e che, con provvedimento del Sindaco, la Dirigente del Settore Istruzione e Sport (via Scudari n. 20 – Modena, e-mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791) è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati di tale Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.

Il gestore dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali, che dovranno essere correttamente trattati.

Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il gestore, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovrà sottoscrivere l'apposito atto di accordo contenente, oltre alle clausole relative al trattamento dei dati, la designazione di Responsabile esterno per il trattamento degli stessi in nome e per conto del Comune di Modena. Il gestore designato Responsabile esterno per il trattamento dovrà anche indicare al Comune gli "Incaricati del trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto di gestione e comportanti il trattamento di dati personali.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente presso l'impianto sono trattate dal Comune di Modena, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza. Il gestore non è autorizzato ad accedere, estrarre o conservare le registrazioni, né a comunicarle a terzi, salvo quanto necessario per gli adempimenti nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 3.

L'installazione di ulteriori telecamere, rispetto a quelle già presenti presso l'impianto, ancorché su predisposizioni esistenti, è subordinata ad apposita autorizzazione del Comune, anche al fine di verificare se ricorrono i termini per la necessaria valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679.

e) CAM

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi tenendo conto di quanto previsto in materia di igiene, prevenzione, sanità, sicurezza e ambiente, con particolare riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti» (GURI 19/02/2021 n. 42), così come modificati dal Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 settembre 2021 recante "Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti

detergenti»” (GU Serie Generale n. 236 del 02-10-2021).

f) Rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, regolamenti, disposizioni e deliberazioni comunali, in vigore o di futura emanazione, compresi quelli in materia sportiva (decreti legislativi in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, e tra questi anche il D.Lgs. n. 36/2021, il D.Lgs. n. 37/2021, il D.Lgs. n. 38/2021 e loro ss.mm.ii.) e di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

g) Divieti

È vietato:

- cedere o sub concedere in tutto o in parte il contratto di concessione;
- farsi sostituire da terzi nella gestione totale o parziale del servizio;
- costruire nuovi manufatti e/o fabbricati o installare nuove attrezzature, anche sportive, e/o strutture varie, anche temporanee, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- apportare innovazioni e/o modificazioni ai locali, strutture e impianti senza specifica e preventiva autorizzazione del Comune, anche per il tramite dei competenti uffici;
- prelevare, senza autorizzazione del Comune, energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto, nonché la formazione di calore al di fuori del sistema esistente o l'impiego di fiamme libere;
- installare/posizionare presso l'impianto sportivo macchinette o dispositivi tipo slot machine e in ogni caso promuovere ed esercitare qualunque forma di gioco d'azzardo;
- installare videogiochi;
- utilizzare gli immobili per scopi diversi rispetto alle finalità di cui al presente Capitolato;
- utilizzare gli immobili in contrasto con la loro destinazione d'uso urbanistica;
- permettere comportamenti lesivi della dignità personale, slogan di stampo razzista o denigratori, atteggiamenti violenti in genere;
- fumare all'interno dell'impianto sportivo;
- ogni altro atteggiamento o azione contraria alle leggi, disposizioni o regolamenti posti in essere dalle autorità competenti.

Art. 9 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN CASO DI EVENTI ED ATTIVITÀ

a) Titoli abilitativi e autorizzazioni

Sono in carico agli organizzatori, gestore compreso, le richieste dei necessari titoli abilitativi e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti, anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, ASL, SIAE, Vigili del fuoco, Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, ecc.), connessi allo svolgimento di attività/manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi, quale ad esempio la somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali attività/manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport comunale.

Il gestore dovrà inoltre provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità

competenti per ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere la relativa documentazione al Comune di Modena.

Art. 10 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, ad esclusione di quelli di seguito declinati a carico del gestore.

In caso di nevicate è in carico al gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze, al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno il fabbricato dell'impianto.

È anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Gli interventi di manutenzione a carico del soggetto gestore, come di seguito declinati, dovranno essere attuati in via continuativa anche al fine di preservare la sicurezza dell'impianto e dovranno risultare da apposito registro da inviare annualmente al Comune.

a) Manutenzione ordinaria

Sono a carico del soggetto gestore gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., compresa la manutenzione degli impianti tecnologici (elettrici, tubature idriche, impianti per la produzione del calore e acqua calda sanitaria, ecc.).

Il gestore deve provvedere tempestivamente a ogni intervento necessario a garantire la funzionalità e la sicurezza della struttura per tutta la durata del rapporto contrattuale, previo obbligo di segnalazione al Settore Lavori Pubblici e al Servizio Sport.

Nello specifico, sono in carico al Concessionario, quali obblighi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. pulizia delle superfici di tutte le aree, ivi compresi i percorsi pedonali, i gradoni e le aree verdi di pertinenza;
2. pulizia delle Bowl: le operazioni di rimozione di detriti, fogliame e depositi all'interno dei bacini devono essere affidate a personale tecnico in possesso di idonea preparazione e capacità di movimentazione su superfici inclinate, atto a garantire la corretta esecuzione in sicurezza (discesa e risalita);
3. ripristino e mantenimento in efficienza dei sistemi di drenaggio delle Bowl (chiusini e sistemi di scolo);
4. interventi riparativi rispetto a manufatti edili, lignei, impiantistici (idrico-sanitario, climatizzazione, irrigazione, elettrico, illuminazione, automazioni);
5. manutenzione ordinaria e pulizia della barriera fonoisolante in PMMA, con rimozione periodica di graffiti e scritte e verifica dello stato dei pannelli e dei montanti;
6. manutenzione ordinaria del sistema di irrigazione automatizzato a servizio dell'anello esterno della pista di Pump Track (elettrovalvole, ala gocciolante, dorsale PEAD),

- compresa la verifica stagionale del funzionamento e la sostituzione degli ugelli difettosi;
7. manutenzione e sostituzione degli arredi urbani in dotazione all'impianto (cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette, panchine, fontanella, totem informativi, segnali di prossimità);
 8. gestione ordinaria della vasca di accumulo e recupero delle acque meteoriche (capacità 10.000 litri), limitatamente alle operazioni di pulizia periodica e verifica del corretto funzionamento delle pompe e dei galleggianti, compresi gli interventi di riparazione;
 9. pulizia dei pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del Blocco Servizi, da eseguirsi almeno una volta all'anno, con rimozione di sedimenti, fogliame e depositi, al fine di garantirne il funzionamento a regime, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza per i lavori in quota;
 10. manutenzione ordinaria degli elementi metallici (ferri) delle Bowl, mediante trattamento protettivo e verniciatura, da eseguirsi con cadenza biennale.

Le cadenze minime delle operazioni sopra indicate sono quelle stabilite dai Piani di manutenzione dell'impianto; in particolare: pulizia settimanale delle superfici sportive, dei chiusini e dei sistemi di scolo delle Bowl, dei percorsi pedonali, delle gradonate e del raggio d'azione dei cancelli; pulizia settimanale delle linee della pista di Pump Track e della Jump Line con soffiatore o spazzatrice a setole morbide, giornaliera nel periodo di caduta delle foglie; pulizia trimestrale di pozzetti, caditoie e canalette e dopo ogni evento meteorico intenso; cura mensile del verde sulle scarpate, sfalcio delle aree verdi e delle scarpate ogni 2-3 settimane da aprile a ottobre con rifilatura dell'erba lungo i bordi del manto; diserbo meccanico o termico semestrale delle fessure del manto; ripristino biennale della protezione anticorrosiva e della verniciatura dei manufatti in acciaio e dei chiusini. Lo sgombero della neve dal manto della pista di Pump Track è eseguito esclusivamente con soffiatore o lama gommata; è vietato l'uso di sale e di prodotti chimici aggressivi.

b) Manutenzioni programmate

Le manutenzioni programmate sono eseguite in conformità a quanto descritto e meglio specificato nei Piani di manutenzione dell'impianto (Piano di manutenzione Skatepark; Piano di manutenzione Pump Track e Jump Line), che ne stabiliscono contenuti, modalità, cadenze e classificazione. Sono a carico del gestore, a propria cura e spese e avvalendosi di impresa specializzata ove previsto dai Piani, gli interventi programmati che i Piani classificano come manutenzione ordinaria, e in particolare:

1. trattamento conservativo del calcestruzzo delle Bowl e delle pavimentazioni piane e inclinate dello skatepark, con cadenza biennale: al fine di preservare l'integrità strutturale e superficiale, applicazione, previa accurata pulizia, di prodotti a base di silicati penetranti non filmanti, compatibili con quelli utilizzati in fase d'opera, fino alla saturazione del calcestruzzo, allo scopo di sigillare la porosità, prevenire il degrado meteorico e lo spolverio, mantenendo inalterato il coefficiente di attrito per la pratica sportiva; per questo specifico intervento il Concessionario si rende disponibile ad eseguirlo, su richiesta del Comune, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute;
2. trattamento di protezione, con le medesime modalità, delle pavimentazioni dei percorsi pedonali e delle gradonate in calcestruzzo, con cadenza quinquennale;

3. ripristino biennale della protezione anticorrosiva e della verniciatura dei manufatti in acciaio dello skatepark, dei manufatti in acciaio degli arredi (cartello di regolamento, portabici, cartelli di prossimità) e dei chiusini del sistema di scolo delle Bowl; ripristino quinquennale della verniciatura di cancelli e recinzioni;
4. per la pista di Pump Track e la Jump Line: sigillatura delle fessure del manto da 3 a 20 mm con bitume modificato a caldo, annuale in primavera con ripresa entro ottobre; ripristini localizzati di buche, sgranamenti e bordi con conglomerato AC8 surf a caldo, annuali in primavera secondo la relazione dell'ispezione annuale; ricarica e compattazione del terreno a filo dei bordi del manto, annuale e al bisogno; serraggi e ritocchi di verniciatura della segnaletica, annuali; pulizia annuale delle ottiche e sostituzione degli apparecchi di illuminazione guasti.

Restano a carico del Comune, ai sensi del primo comma del presente articolo, gli interventi che i Piani di manutenzione classificano come manutenzione straordinaria, tra i quali la levigatura meccanica delle pavimentazioni dello skatepark, il ripristino delle chiusure dei tubolari e delle saldature, la sostituzione del cartello di regolamento, la sistemazione dei terrapieni e dell'area di sicurezza, il ripristino delle pavimentazioni e delle gradonate, l'integrazione di elementi mancanti o danneggiati di cancelli e recinzioni e il ripristino dell'efficienza dei loro organi di apertura e chiusura, nonché, per la pista di Pump Track e la Jump Line, i trattamenti rigeneranti, il rinnovo della segnaletica, la revisione dei drenaggi e il rifacimento del manto previsti dal piano a lungo termine.

c) Controlli periodici

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici delle superfici e delle attrezzature sportive previsti dai Piani di manutenzione dell'impianto, redatti in conformità alla norma UNI EN 14974:2019 (Skateparks – Requisiti di sicurezza e metodi di prova) per le aree dello skatepark e, per analogia, alle norme UNI EN 14974:2019 e UNI EN 1176-7 per la pista di Pump Track e la Jump Line, articolati come segue.

Per le aree dello skatepark (Bowl Principale, Bowl Propedeutica, Area Street, manufatti in acciaio, sistema di scolo delle Bowl, pavimentazioni, percorsi pedonali, gradonate, recinzioni e cancelli):

1. ispezione visiva ordinaria settimanale, eseguita dal gestore, volta a rilevare eventuali fonti di pericolo evidenti, attestata mediante dichiarazione del gestore circa l'assenza di condizioni di pericolo;
2. ispezione operativa trimestrale, eseguita da tecnico specializzato incaricato dal gestore, con verifica dello stato dei terrapieni e dell'area di sicurezza, dei manufatti in acciaio (coping, angolari, copertine), dei chiusini e del sistema di scolo, delle pavimentazioni (bordi, giunzioni, cedimenti, distacchi), delle gradonate, dei percorsi pedonali, delle recinzioni e degli organi di apertura e chiusura dei cancelli, attestante l'assenza di condizioni di pericolo;
3. ispezione annuale principale, eseguita da tecnico specializzato incaricato dal gestore, comprensiva delle verifiche di cui al punto 2, della verifica delle distanze di sicurezza (fascia di 2 metri dal bordo di utilizzo delle strutture), dei terminali dei tubolari, delle saldature e dei sistemi di fissaggio, dei fenomeni di corrosione e infiltrazione e delle

proprietà di aderenza delle superfici, all'esito della quale deve essere redatto apposito rapporto.

Per la pista di Pump Track e la Jump Line:

1. ispezione visiva di routine (livello L1) settimanale, giornaliera in alta stagione o con uso intenso, eseguita dal gestore: pulizia delle linee, detriti, vetri, danni evidenti, segnaletica, ristagni, con annotazione nel registro e chiusura immediata in caso di pericolo;
2. ispezione operativa (livello L2) mensile da marzo a novembre e bimestrale da dicembre a febbraio, eseguita da operatore manutentivo formato incaricato dal gestore: misura di fessure e bordi, drenaggi, verde, arredi, funzionamento dell'illuminazione, con scheda fotografica e programmazione degli interventi;
3. ispezione principale annuale (livello L3), in primavera dopo il periodo del gelo, eseguita da tecnico qualificato incaricato dal gestore: rilievo completo per elemento, staggia sui profili, mappa delle fessure, stato di fondazione e drenaggio, con relazione annuale recante la classificazione dei difetti (classi A, B e C) e il piano degli interventi;
4. controllo straordinario entro 24–48 ore da piogge intense, gelate prolungate, nevicate, vento forte, atti vandalici o cantieri adiacenti, eseguito dal gestore, con decisione di riapertura, chiusura o intervento urgente.

I difetti rilevati sono classificati secondo le soglie dei Piani di manutenzione: la classe A impone la chiusura immediata della linea o dell'area ai sensi dell'art. 6, la classe B un intervento entro 30 giorni, la classe C il monitoraggio.

L'esito di ogni ispezione e di ogni intervento è annotato nel registro di manutenzione e nelle schede di controllo previsti dai Piani di manutenzione, tenuti dal gestore e resi disponibili al Comune su richiesta, unitamente alle dichiarazioni, ai rapporti e alle relazioni annuali. La regolare tenuta del registro costituisce condizione per l'operatività della garanzia del costruttore nei 24 mesi successivi al collaudo.

d) Arredi

Sono in carico e a spese del gestore la fornitura e la sostituzione degli arredi all'interno del Blocco Servizi (es. tavoli, scrivanie, sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole a norma di legge, ecc.).

Il gestore dovrà procurare, a propria cura e spese, tutte le attrezzature e gli arredi necessari al regolare espletamento del servizio.

Sono altresì a carico e a spese del gestore gli allestimenti necessari all'avvio della gestione, tra i quali, a titolo esemplificativo: armadio per il locale ripostiglio, lettino ad uso infermeria, cassetta di primo soccorso.

e) Omologazione

Alla data di sottoscrizione della convenzione, per la Bowl Principale è in corso l'iter omologativo per lo svolgimento di competizioni di livello nazionale/internazionale. La mancata omologazione non preclude l'utilizzo dell'impianto per l'allenamento e la libera fruizione, ma ne impedisce l'impiego per competizioni agonistiche ufficiali fino al completamento delle verifiche.

Il circuito di Pump Track comprende tre livelli di difficoltà, tutti propedeutici all'attività sportiva specifica, e non è destinato all'attività agonistica ufficiale.

f) Grondaie e pluviali

È a carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e dei pluviali (3 volte l'anno: indicativamente a novembre, gennaio e aprile), al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

g) Derattizzazione, disinfestazione, allontanamento volatili

Sono a carico e a spese del gestore gli adempimenti relativi alla derattizzazione (compresi talpe, rettili, ecc.), alla disinfestazione (ogni tipo di insetto, compresi gli interventi prescritti per contrastare il proliferare della zanzara tigre) e all'allontanamento dei volatili, compresa la rimozione del guano.

h) Fosse biologiche

Sono a carico e a spese del gestore gli adempimenti relativi allo svuotamento delle fosse biologiche, da effettuarsi almeno una volta all'anno. Nello specifico sono presenti n. 1 fossa Imhoff e n. 2 degrassatori.

i) Manutenzione del verde e delle alberature

Sono a carico e a spese del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria del verde (prati, siepi ed aiuole, alberi piantumati). Dovranno in ogni caso essere assicurati i necessari interventi di cura e manutenzione del verde per garantirne il decoro e il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

l) Irrigazione

L'impianto sportivo è dotato di un impianto di irrigazione ad ala gocciolante, suddiviso in tre settori con funzionamento in parallelo, come da as-built "Impianto di irrigazione". Le aiuole interne al Pump Track non sono servite dall'impianto di irrigazione: la loro irrigazione è a cura e spese del gestore, con attrezzature proprie, mediante utilizzo dei pozzetti presenti lungo il perimetro dell'impianto.

m) Tribune aggiuntive in occasione di eventi

Qualora in occasione di eventi dovesse rendersi necessario collocare tribune in struttura metallica prefabbricata a componenti modulari, il montaggio e il collaudo avverranno a cura e spese dell'organizzatore, previa approvazione del Piano di sicurezza relativo all'evento. Ogni responsabilità per l'utilizzo delle tribune è a carico dell'organizzatore dell'evento. Il gestore dovrà assicurarsi che l'organizzatore abbia ottemperato agli obblighi di legge, segnalando all'organizzatore e al Comune eventuali mancanze. L'area destinata al pubblico è costituita dalle gradinate. L'eventuale collocazione di tribune aggiuntive, nell'area a tal fine individuata dal Comune, deve essere ricompresa nel Piano di sicurezza dell'evento, nel rispetto della capienza determinata per l'evento ai sensi dell'art. 12.

Art. 11 – DEFIBRILLATORE E ALTRI MEZZI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO

a) Defibrillatore

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 (Decreto Balduzzi). Sarà cura del gestore provvedere alla sua dotazione, con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri e le spese di installazione e posizionamento della teca, compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell’apparecchiatura con le sale operative di soccorso. È altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione, comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene, impedendo l’accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

- Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.
- L’utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell’uso dell’impianto sportivo può essere autorizzato dal gestore, previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.
- Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.
- Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della concessione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.
- Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.
- Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell’uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie, sanificazioni, sfalci, ecc.) il gestore provvederà con propri mezzi ed attrezzature.

Art. 12 – SICUREZZA

a) Disposizioni generali

Anche in base al proprio inquadramento ATECO, che definisce il tipo di attività svolta ai fini degli adempimenti INPS e INAIL, il gestore, che è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assume, ai fini dell’applicazione della gestione, la qualifica di “datore di

lavoro”.

Il gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il gestore si impegna altresì a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, i piani di gestione delle emergenze e i piani di evacuazione. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile in seguito a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale o degli organi competenti per il controllo della corretta applicazione dei criteri minimi di gestione della sicurezza citati nel presente Capitolato.

Il gestore è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all’interno dell’impianto.

Il datore di lavoro, o il preposto da lui incaricato, deve provvedere alla tenuta del registro dei controlli ed effettuare gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature:

- estintori: sono in carico al gestore la predisposizione e la tenuta in funzione di almeno n. 1 estintore presso il Blocco Servizi, fabbricato realizzato in legno, con controlli periodici semestrali; il registro dei controlli deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione delle verifiche dell’autorità competente;
- verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, con la cadenza quinquennale ivi prevista, da richiedersi a cura e spese del gestore, quale datore di lavoro, all’organismo abilitato o all’ente competente alla scadenza del termine decorrente dalla messa in esercizio dell’impianto;
- rispetto, nei locali, del limite di 30 kg/m² di accumulo di materiale combustibile; i prodotti facilmente infiammabili, come i prodotti delle pulizie o simili, devono essere stoccati in appositi armadi metallici; i materiali presenti in deposito devono essere disposti in modo da essere facilmente ispezionabili e consentire un agevole controllo del locale stesso.

Inoltre deve essere garantito l’addestramento al primo soccorso sanitario del personale in servizio, ai sensi della normativa vigente. Gli attestati di formazione devono essere resi disponibili in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

Con particolare riferimento al rischio legionellosi, il gestore dovrà annotare nel Documento di Valutazione dei Rischi le necessarie azioni volte a scongiurare tale rischio.

È fatto divieto assoluto al gestore di effettuare modifiche agli impianti, ai sistemi di sicurezza, al layout dei locali interni, ad elementi strutturali o di compartimentazione.

Richieste di modifiche o di adeguamenti dovranno preventivamente essere valutate dal personale tecnico del Comune di Modena, in quanto proprietario, e approvate con apposito atto autorizzativo.

Qualora fosse necessario un intervento di manutenzione straordinaria per la fruibilità della struttura, o comunque in occasione di lavori presso la stessa, il gestore dovrà prendere le opportune misure organizzative in ordine alla sicurezza, in attesa che vengano completate le

opere.

Il gestore è tenuto all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione dal rischio di contagio da virus o agenti patogeni e dalle altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi.

Il gestore dovrà assicurarsi in ogni caso che siano garantite la sicurezza, la corretta funzionalità e la stabilità delle tribune eventualmente presenti presso la struttura, oltre a provvedere a propria cura e spese ai periodici collaudi.

b) Piano di sicurezza inerente agli eventi sportivi e di pubblico spettacolo – responsabili della sicurezza

Lo svolgimento di manifestazioni, gare o eventi che comportino un afflusso di pubblico e atleti è subordinato alla presentazione, a cura e spese dell'organizzatore, della SCIA per manifestazioni temporanee, nonché all'acquisizione di ogni ulteriore titolo abilitativo previsto dalla normativa in materia di pubblico spettacolo. Il gestore verifica che l'organizzatore abbia ottemperato ai suddetti adempimenti, segnalando al Comune eventuali mancanze.

L'impianto, all'aperto, non ha una capienza fissa predeterminata: per ciascun evento la capienza massima è determinata in relazione alla capacità di deflusso delle vie di uscita, nell'ambito del piano di sicurezza dell'evento e delle valutazioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle strutture già in possesso dei requisiti di cui sopra, il gestore responsabile dell'attività, o la persona da lui delegata per la gestione della sicurezza, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio le condizioni di sicurezza non vengano alterate.

In particolare:

- il piano di evacuazione, quale parte del piano di gestione dell'emergenza, è predisposto dall'organizzatore dell'evento;
- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio e devono essere opportunamente segnalati con apposita cartellonistica;
- deve essere garantita la sorveglianza e il controllo dell'impianto elettrico tramite affidamento a persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, coadiuvata da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità;
- gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e di emergenza devono essere controllati e verificati prima dell'entrata del pubblico o, più in generale, prima dell'inizio di qualsiasi attività;
- deve essere garantito il costante adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – UTENZE

a) Utenze a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Modena le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze, presidiando costantemente la struttura sportiva ed evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore e di corrente elettrica. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, ecc.) è considerato inadempienza contrattuale.

Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze, provvederà a contestarli al gestore e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolto il contratto ai sensi di quanto previsto.

In caso di consumo manifestamente eccedente le normali esigenze di gestione, il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere il rimborso della quota eccedente, previa formale contestazione e contraddittorio.

Tuttavia, al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento/refrigerazione/condizionamento ogni volta che sia necessario. Provvederà a contattarlo anche ripetutamente al fine di modificare la regolazione della congrua temperatura e comunque in caso di malfunzionamenti. L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore al dato di consumo storico dell'impianto, potrà chiederne conto al gestore, che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

b) Utenze telefoniche

Sono a carico del gestore le utenze telefoniche e di connessione alla rete internet.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Il gestore risponderà di tutti i fatti connessi all'esercizio dell'impianto in gestione e al comportamento del proprio personale, in relazione alle mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., mallevando integralmente il Comune di Modena ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o richiesta risarcitoria – presente e futura – da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, per effetto della gestione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della gestione. Il gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il gestore è tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utilizzatori della struttura, in relazione allo svolgimento di tutte le attività – comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti – che formano oggetto del contratto e per l'intera durata dello stesso, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare polizza assicurativa per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente Capitolato, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensiva – ove ricorra il caso – dell'estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della gestione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00, che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il gestore si avvalga (dipendenti e non);
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione della struttura, dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del gestore ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste – cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Nel suo proprio interesse il gestore potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di gestione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi – compresi furti e atti vandalici – inteso che l'Amministrazione è mallevata sin d'ora dal rispondere di tali danni.

A tale riguardo il gestore, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione

concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni una specifica clausola di "Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso spettante, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del caso di dolo".

Parimenti, e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo diritto ad esse spettante, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del gestore eventualmente responsabile del danno.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in nessun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della struttura oggetto di gestione dal gestore medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Il gestore è altresì tenuto a stipulare, per tutta la durata della concessione, polizza a copertura dei rischi industriali e incendio con massimale complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 (fabbricati, impianti, attrezzature, ricorso terzi, spese di demolizione e/o sgombero).

Le polizze devono essere stipulate prima dell'avvio dell'attività e comunque entro la data di consegna dell'impianto. Copia delle polizze deve essere trasmessa al Comune prima della consegna delle chiavi.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle richiamate assicurazioni.

A garanzia degli obblighi assunti il gestore si impegna a costituire un deposito cauzionale pari a una trimestralità del contributo annuo, che sarà restituito alla scadenza della concessione, previa riconsegna dell'impianto in perfetto stato di manutenzione.

Art. 15 – INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, si riserva di contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto.

Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto, fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale; a titolo di esempio, manutenzioni rilevanti di parti identificate nei Piani di manutenzione con cadenza maggiore o uguale ai 2 anni.

Art. 16 – PUBBLICITÀ

Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità purché nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e dalle normative, anche locali, in materia, fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.

Non è consentita la pubblicizzazione di alcolici e prodotti del tabacco.

Le installazioni pubblicitarie sono consentite esclusivamente negli spazi e con le modalità preventivamente autorizzati dal Comune di Modena. Non possono in ogni caso essere collocate sulle strutture sportive, all'interno della fascia di sicurezza di 2 metri dal bordo delle aree sportive prevista dal regolamento d'uso, lungo le linee di percorrenza tra le strutture, né in modo da ridurre la visibilità delle aree sportive o coprire la segnaletica relativa al regolamento d'uso e ai livelli di difficoltà delle aree. Dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, a garanzia degli atleti e del pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di non consentire messaggi pubblicitari ritenuti non idonei o dannosi in considerazione della tipologia di utenza dell'impianto o comunque non in linea con le finalità della presente concessione.

Art. 17 – TRACCIABILITÀ

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi ad esso riconducibili sono soggette al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato e nella convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito, l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'impianto sportivo in tutte le sue parti, al fine di verificarne lo stato

d'uso, valutare gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di legge e regolamentari, ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti anche economici riguardanti la gestione (bilanci compresi), qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione o per l'esecuzione della concessione.

Art. 19 – PENALI

L'Amministrazione Comunale, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, applica le seguenti penali, fermi restando il risarcimento del maggior danno, l'obbligo di ripristino e quanto previsto dall'art. 20:

- € 800,00 per ogni giornata di mancata apertura o di mancata custodia dell'impianto nei giorni e negli orari previsti dall'art. 5, senza giustificazione né preavviso;
- € 500,00 per ogni giornata in cui sia accertata la mancata esecuzione delle pulizie giornaliere o della pulizia e igienizzazione dei servizi igienici previste dall'art. 4;
- € 800,00 per ogni mancata chiusura, totale o parziale, dell'impianto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6;
- € 800,00 per ogni violazione accertata delle prescrizioni di sicurezza di cui agli artt. 11 e 12 (mancata tenuta o aggiornamento del registro dei controlli, mancata verifica dei presidi antincendio, assenza in orario di apertura di personale formato all'uso del defibrillatore e al primo soccorso);
- € 500,00 per ogni mancata o tardiva comunicazione al Comune di effrazioni, atti vandalici, danneggiamenti o altri eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'impianto, di cui all'art. 3;
- € 500,00 per ogni mancato ripristino, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 5, delle strutture, delle superfici e delle dotazioni dell'impianto interessate da graffiti, scritte, imbrattamenti o danneggiamenti;
- € 500,00 per ogni mancata presentazione, nel termine assegnato, del rendiconto semestrale della gestione di cui all'art. 5.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione al gestore di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Gli importi sono trattenuti sul contributo a sostegno della gestione ovvero, in caso di incapienza, sul deposito cauzionale, che il gestore è tenuto a reintegrare entro 30 (trenta) giorni.

Art. 20 – RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO

In corso di esecuzione l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la presente concessione, comunicando al gestore la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, nei seguenti casi, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora durante il sopralluogo semestrale congiunto (Settore Lavori Pubblici e Servizio Sport) emergano gravi inadempienze, degrado dell'impianto, carenze dello stato conservativo o rischi per la sicurezza: in tal caso il Comune ordina al gestore la rimessa in pristino delle parti compromesse entro il termine assegnato e la mancata esecuzione nel termine, ovvero il riscontro delle medesime criticità al sopralluogo successivo, costituisce causa di risoluzione;
- b) reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o in caso di un singolo inadempimento giudicato particolarmente grave per la messa a rischio della funzionalità dell'impianto sportivo;
- c) in caso di inadempimenti che abbiano prodotto un danno di immagine per l'Amministrazione Comunale;
- d) violazioni delle norme, prescrizioni o provvedimenti in materia di sicurezza;
- e) utilizzo dell'impianto sportivo per scopi e finalità diversi da quelli consentiti dalla presente concessione;
- f) mancato pagamento del canone annuo a seguito di ripetuti richiami;
- g) mancato rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati;
- h) in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport;
- i) in caso di consistenti danni alla struttura derivati da negligenza nell'uso e gestione dell'impianto sportivo, fermo restando il risarcimento dei danni;
- l) in caso di mancata osservanza dei divieti previsti nel presente Capitolato;
- m) in caso di un utilizzo non parsimonioso delle utenze (sprechi di qualsiasi natura), a seguito di ripetuti richiami;
- n) mancato rinnovo o decadenza delle polizze assicurative;
- o) applicazione di tariffe superiori a quelle comunali vigenti;
- p) concessione in sub-locazione o in uso a terzi degli spazi;
- q) realizzazione di opere prive delle prescritte autorizzazioni;
- r) mancato avvio delle attività entro il termine stabilito dalla consegna dell'impianto.

Al verificarsi di tali circostanze, o di ogni altro grave inadempimento, l'Amministrazione Comunale assegnerà un termine perentorio congruo, di norma non inferiore a quindici giorni, entro il quale il gestore dovrà rimuovere le cause di risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni. Se il gestore non avrà rimosso dette cause o non avrà giustificato il proprio inadempimento con adeguate e ammissibili motivazioni, salvo il risarcimento degli eventuali

danni subiti, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolta la concessione con semplice comunicazione scritta del provvedimento di risoluzione.

Resta inteso che l'Amministrazione procederà alla risoluzione della concessione in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Resta anche inteso quanto previsto in caso di violazione del Codice di comportamento e della clausola anti pantouflage di cui al presente Capitolato.

Fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune può revocare la concessione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della convenzione e nell'ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi antecedenti l'avvio di ciascuna stagione sportiva, da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo PEC, fermo restando la regolazione delle posizioni pendenti. Si precisa altresì che, pur in presenza di disdetta, il concessionario gestore dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È fatta salva la facoltà delle Parti, nel corso della concessione, di concordare lo scioglimento del rapporto concessorio.

Art. 21 – MODIFICHE DELL'ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della convenzione, o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

Art. 23 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

In qualità di Interessati, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento, effettuato da parte del Comune di Modena, dei dati personali nel contesto della procedura per la concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo di cui all'oggetto.

1. Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO)

Il Titolare del trattamento è il Comune di Modena, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Grande 16, 41121 Modena (MO), e per esso il Settore Istruzione e Sport, con sede in via Santi n. 14, nella persona del Dirigente pro tempore. Potrà rivolgersi al Titolare scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a: segreteria.istruzione@comune.modena.it.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa, ha designato un Data Protection Officer (DPO), ossia il Responsabile della protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo PEC privacy@cert.comune.modena.it.

2. Categorie di dati personali trattati

Il trattamento avrà ad oggetto le seguenti categorie di dati personali a Voi riferibili:

- a) dati personali di natura comune come, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (numero di telefono, indirizzo mail, dati di recapito fisici);
- b) dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 GDPR;
- c) dati rilevati a seguito dei necessari controlli presso i vari Organi ed Enti.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che Vi riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati dal Titolare per l'adempimento delle attività istituzionali del Comune di Modena. In particolare, il trattamento dei Vostri dati personali verrà realizzato nel perseguimento delle seguenti finalità: procedura per la concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo di cui all'oggetto e gestione del contratto.

Nello specifico, il trattamento trova legittimazione nelle seguenti basi giuridiche: procedura per la concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo di cui all'oggetto e gestione del contratto a seguito della procedura originata con determinazione dirigenziale n./2026.

4. Natura del conferimento

Il conferimento dei suddetti dati personali è obbligatorio, in quanto:

- a) sussiste un obbligo legale al riguardo;
- b) sussiste un obbligo contrattuale al riguardo;

c) in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e riservatezza ai sensi dell'art. 5 GDPR.

Il trattamento così realizzato verrà posto in essere con l'ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti. Il trattamento dei Vostri dati personali avverrà con l'ausilio di strumenti informatici e/o telematici e/o cartacei, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali saranno trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare del trattamento, i quali saranno all'uopo designati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.

I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità perseguite e, nello specifico, per un periodo massimo di 12 mesi. Al termine di tale periodo potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Vostri dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità indicate:

- a società terze o altri soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, consulenti, fornitori di servizi tecnici); tali soggetti sono stati all'uopo nominati dall'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, quali Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR;
- a soggetti pubblici e/o privati che avanzino legittima richiesta ovvero nei confronti dei quali vi siano specifici obblighi legislativi di comunicazione dei dati;
- ad eventuali Autorità che ne facciano richiesta nell'esercizio dei propri poteri, nei confronti delle quali sia necessaria una comunicazione;
- ad Organi ed Enti per i necessari controlli.

I Vostri dati trattati per le finalità di cui sopra non verranno in alcun modo diffusi.

7. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Unione Europea, Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un'organizzazione internazionale. Ove si dovesse prospettare un'attività di trasferimento di dati personali, il Titolare garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo, ricorrendo alle condizioni e alle garanzie adeguate previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

8. Diritti dell'Interessato

In qualità di Interessati, Voi potrete esercitare, alle condizioni previste dalla normativa, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, avete il diritto di:

- chiedere al Titolare, in ogni momento, l'accesso ai dati personali oggetto del trattamento, nonché chiedere ed ottenere copia di tali dati (art. 15 GDPR);
- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 GDPR);
- chiedere, per i motivi e nelle ipotesi previste dalla normativa, la cancellazione dei propri dati personali (art. 17 GDPR);
- chiedere, nelle ipotesi normativamente previste, la limitazione del trattamento e di essere informati prima che la limitazione venga revocata (art. 18 GDPR);
- ottenere i dati trattati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 20 GDPR);
- opporsi al trattamento e opporsi ad un processo decisionale automatizzato (artt. 21 e 22 GDPR).

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 GDPR.

Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti, si rimanda al testo integrale del GDPR disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.

La richiesta potrà essere presentata contattando direttamente il Titolare del trattamento o il Responsabile della protezione dei dati ai contatti riportati al paragrafo 1.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del Codice civile in quanto applicabili.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione sono a carico dell'affidatario, comprese quelle di registrazione, gli oneri tributari, le imposte di bollo e di registro.

Ai fini fiscali, la convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, in quanto associazione/società sportiva dilettantistica iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39.

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni, la convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Le planimetrie dell'impianto (Allegato B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Capitolato.